

N. 7669/2013 R. G. notizie di reato

N. 12624/16 Reg. Sent.

N. 14698/15 R. G. TRIB.

APPELLO/RICORSO

Data del deposito 15/7/16

Da _____

Avviso deposito al P.G. _____

Comunicato _____

Avviso deposito all'imputato _____

Sentenza irrevocabile _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE PENALE

IL GIUDICE MONOCRATICO, dott. Marcello Rescigno nell'udienza del 6.7.2016 ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

Nei confronti di

1) _____ nato ad _____, ivi residente in _____ (domicilio
dichiarato ex art. 161 c.p.p.) - libero, presente

Difeso da: _____ (di fiducia)

2) _____ nato _____ domiciliato ex art. 161 c.p.p. .
_____ libero, assente

Difeso da: _____ (di ufficio)

IMPUTATI

E
A) artt. 256 comma II D.L.vo 152/06, 110 c.p., perché, in concorso tra loro, _____ quale legale
rappresentante della società " _____ quale operaio e custode presso la suddetta società, ed
esecutore materiale, effettuavano o comunque consentivano lo smaltimento, presso area adibita a deposito e
parcheggio della ditta sopra indicata, sita alla via _____ di rifiuti speciali non
pericolosi costituiti da materiale plastico.

In _____ accertato il 18.2.13.

SOLO _____

art. 674 c.p., perché, appiccando il fuoco ai rifiuti in plastica sopra indicati, determinava, in luogo di pubblico
transito, e a seguito della combustione, emissioni di fumo atte a molestare persone.

In _____ 18.2.2013

prescrizione per interruzione : 18.2.2018

sospensioni: nessuna

Conclusioni delle parti:

*P.M.: affermarsi la penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e condanna: 1) per . . . alla pena di euro 3000 di ammenda; per Atti alla pena di L. 5000 di ammenda
Difesa: per . . . minimo della pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche; per . . . assoluzione per non commesso il fatto*

Fatto e diritto

Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 25.2.2015, . . . e . . . venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati in rubrica riportati.

All'udienza dibattimentale del 30.12.2015, accertata la regolare citazione delle parti e dichiarato aperto il dibattimento, il P.M. e la Difesa indicavano, rispettivamente, i fatti che intendevano provare e formulavano le relative richieste istruttorie

Il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti, nei sensi dell'ordinanza di cui a verbale.

Alla successiva udienza del 15.6.2016 si dava, quindi, corso al dibattimento e si procedeva all'assunzione della testimonianza dell'Ag. . . . (in servizio presso il Corpo Forestale Comando . . .) al cui esito il P.M. depositava la relazione il verbale d'ispezione ARPAC del 17 aprile 2013. Alla successiva udienza del 6 luglio 2016 si procedeva all'esame dell'imputato . . . ed alla produzione di documentazione da parte della Difesa nonché alla escussione del teste della Difesa

All'esito, dichiarata ai sensi dell'art. 511 co. 5 c.p.p. l'utilizzabilità ai fini della decisione delle prove acquisite al fascicolo del dibattimento e dichiarato chiuso il dibattimento, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate.

Ha riferito il teste . . . che il giorno 18 febbraio 2013 si trovava in servizio di pattuglia in . . . quando notava una colonna di fumo. Raggiungeva quindi il luogo, che si trovava all'interno della zona recintata, ove si rilevava la presenza dell'imputato . . . nei pressi di un fuoco con il quale era in corso la combustione di materiale vario tra cui plastica. Si accertava inoltre che il fondo era di proprietà della società . . . Srl, il cui legale rappresentante era . . . Secondo quanto risulta dal p.v. di sequestro (atto irripetibile e dunque utilizzabile ai fini di

prova anche in relazione alle circostanze di fatto ivi rappresentate: cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 09/04/2013 - Rv. 257095) la zona ove avveniva la combustione aveva le dimensioni di circa metri 5,5 × 8 e risulta perfettamente rappresentata dai rilievi fotografici acquisiti agli atti del processo, che permettono altresì di evidenziare che, effettivamente, era stato dato fuoco a materiale di ogni genere, tra cui anche materiali plastici.

Il [] si è dichiarato estraneo ai fatti, asserendo che quel giorno si trovava a Milano per motivi di salute (e al riguardo di ed al riguardo produceva documentazione medica) ed aveva affidato incarico all' [] di badare ad alcuni animali che egli veniva nel fondo predetto. Tale versione risulta confermata dalla testimonianza resa dal teste [] (genere dell'imputato []) il quale ha, appunto, riferito che quel giorno il suocero si trovava a Milano per delle cure mediche ed aveva affidato la cura degli animali che egli teneva nel fondo all'imputato []

Tanto premesso in fatto, si osserva che agli imputati [] e [] è stata contestata l'illecita attività di illecito smaltimento di rifiuti mediante incenerimento, attività correttamente ricondotta alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

Tale disposizione sanziona infatti penalmente chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Deve, altresì, ritenersi sussistente il reato di cui all'articolo 674 c.p., sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [] il quale ha riferito che in conseguenza della combustione, si era determinata l'emissione di fumo nonché di odore acre, verosimilmente riconducibile alla combustione del materiale plastico.

In relazione a tali fattispecie, ritiene il Giudice che appaia evidente la responsabilità dell' [] il quale al momento dell'intervento della P.G. si trovava nei pressi del fuoco e, in qualche modo, ne governava lo sviluppo; è dunque evidente che la combustione era stata da costui innescata.

A diverse conclusioni occorre giungere con riferimento alla posizione dell'imputato []. L'unico elemento di prova acquisito a suo carico è costituito dalla

circostanza che egli era il legale rappresentante della società proprietaria del fondo ove era in atto la combustione. Null'altro risulta acquisito in ordine al suo coinvolgimento nella condotta posta in essere dall' . Anzi, la Difesa ha dimostrato a mezzo di testimonianza e di documentazione che l'imputato il giorno dei fatti si trovava a Milano. Non potendosi affatto escludere che il fuoco sia stato appiccato per una estemporanea ed autonoma iniziativa dell'imputato - il quale, indubbiamente, si trovava sul posto con l'autorizzazione del - quest'ultimo dev'essere mandato assolto.

Così, considerati gli indici di cui all'art. 133 c. p., ritiene il Giudice che per pena equa per il più grave reato di cui al capo A sia quella di E. 2800 di ammenda. tale sanzione, tuttavia, per effetto della continuazione con la fattispecie di cui al capo B dev'essere aumentata a quella di E. 3000 di ammenda, applicando, a tal fine, il principio stabilito da S.U. n. 15/1998 in tema di reati puniti con pene di specie diversa, secondo cui *"In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - e' esclusivamente quella prevista per la violazione piu' grave."* -.

Alla condanna principale consegue quella al pagamento delle spese processuali.

La mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato, consente una prognosi favorevole circa la mancata reiterazione nel reato, sicché - ricorrendone anche i presupposti quantitativi - può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

dichiara *M* colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di E. 3000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per il termine ed alle condizioni di legge.

Letto l'art. 530 c.p.p.;

assolve *M* dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Napoli, il 6.7.2016

IL GIUDICE
dott. Marcello Rescigno